



# COMUNE DI BUSNAGO

Provincia di Monza e della Brianza

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20874 tel. 039.682501 fax 039.6095041

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

NUMERO DELLA DELIBERA: 12 DEL GIORNO 16/03/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2019

IL GIORNO 16/03/2019 ALLE ORE 10:00

presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenti / Assenti	Cognome Nome	Presenti / Assenti
QUADRI DANILO	Presente	STRADA GIOVANNI	Presente
BERNAREGGI CHIARA	Presente	MARCANDALLI MAURO	Presente
		ANGELO	
VISCONTI MARTINO	Presente	PENDEZZA ANGELA ELDA	Presente
MARCANDALLI ANTONIO	Presente	TREMOLADA VALERIANO	Presente
FUMAGALLI ALESSANDRO	Presente	MARTINI PAOLO PRIMO	Presente
		SALVATORE	
GUZZI LUIGI	Presente	BEGHELLI CARLO	Presente
PACELLI LIDIA	Presente		

TOTALI PRESENTI N. 13

TOTALI ASSENTI N. 0

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale Giuliani Enrico Maria

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Danilo Quadri nella sua qualità di Il Sindaco il quale dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato. La seduta è Pubblica

Il Consigliere Marcandalli Mauro conferma le aliquote in vigore.  
Indi ,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018;

**RICHIAMATI** gli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria IMU, con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. che ha stabilito tra l'altro l'istituzione dell'Imposta Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

**CONSIDERATO** che le aliquote base sono state previste nella misura del:

- 0,76% come aliquota ordinaria;
- 0,4% aliquota ridotta per la prima casa;
- 0,2% aliquota ridotta per i fabbricati strumentali rurali;

**VISTO** il D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, e il D.L. 133 del 30/11/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 5/2014, **che aboliscono l'Imposta Municipale propria per i fabbricati adibiti ad abitazione principale**, ad esclusione delle categorie A1, A8, A9;

### EVIDENZIATO CHE:

- L'art. 1 comma 380 della legge di stabilità 24/12/2012 n. 228, ha introdotto la soppressione della riserva dello Stato della quota del 50 per cento dell'importo calcolato applicando l'aliquota base così come prevista dal D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 ed ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- Che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante **l'esclusione dall'imposta per:**
  1. Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le pertinenze delle stesse ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;
  2. Fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;
  3. Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  4. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214 del 22/12/2011;
  5. Immobili "Merce" di proprietà delle imprese immobiliare di costruzione disposta dall'art. 2 D.L. 102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11/5/2013 per tutto il periodo per cui tali beni restano invenduti e non siano locati;

**TENUTO CONTO** inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 102 del

31/08/2013 convertito con modificazioni dalla legge 28/10/2013 n. 124, dal D.L. n.133 del 30/11/2013 convertito con modificazione dell'art. 1 comma 1 L. 29/01/2014 n. 5;

**RICHIAMATO** il regolamento IUC, approvato con deliberazione n. 28 del 1/8/2014 ad oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale "IUC" componente tasi e tari";

**VISTA** la Legge di Bilancio per l'anno 2019 n. 145 del 30/12/2018 che di fatto sblocca qualsiasi tipo di aumento tariffario e/o diminuzione di agevolazioni tributarie;

**VISTI:**

- L'art. 172 comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono state determinate, per l'esercizio in riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- L'art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- L'articolo 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che, "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**RICORDATO** quindi che la tasi per l'anno 2019 sarà riscossa, come da disposizioni di legge, in due rate scadenti il:

- 16 giugno per l'acconto del 50%;
- 16 dicembre per il saldo relativo all'intero periodo d'imposta 2019;

**RICHIAMATO** l'art. 13 comma 13 bis del DL. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che: "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del decreto legislativo 28/12/1998 n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1 gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;

**VISTO** il regolamento dell'IMU in vigore;

**VISTO** il D.Lgs 18/04/2000 n. 267;

**RICHIAMATI** i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 integrati e modificati periodicamente dalla Commissione Arconet;

**RICHIAMATO** il D.lgs. 118/2011;

**ACQUISITO** il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

**CON VOTI** n. 11 favorevoli e n. 2 astenuti ( Pendezza e Tremolada)

### **DELIBERA**

- **DI RECEPIRE** le disposizioni in materia di fiscalità locale contenute nella Legge di Bilancio per l'anno 2019 che sblocca sostanzialmente qualsiasi tipo di aumento e/o agevolazione tributaria;
- **DI CONFERMARE** che le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) sono quelle fissate dalla norma di cui all'art. 13 del Decreto Legge 201/2011 convertito con Legge 214/2011 e quindi:
  - **0,76% come aliquota ordinaria;**
  - **0,4% cento** per le sole abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7);
  - Per tutte le altre abitazioni principali **l'imposta non è dovuta.**
- **DI CONFERMARE** la detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria "IMU" anno 2019 per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
  - per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A1, A8, A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione di verifica;
- **DI DARE ATTO** che le presenti disposizioni decorrono dal 1 gennaio 2019;
- **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro i termini di legge;

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

valutata l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli n. 11 e n. 2 astenuti ( Pendezza e Tremolada) espressi nelle forme di legge.

### **DICHIARA**

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000.

Il Sindaco  
Danilo Quadri

*Sottoscritto digitalmente*

Il Segretario Generale  
Giuliani Enrico Maria

*Sottoscritto digitalmente*

---